

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1881**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PROVERA, AGONI, BOLDI, BRIGNONE,  
CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo,  
MONTI, MORO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO,  
STIFFONI, TIRELLI, VANZO, IOANNUCCI e CASTAGNETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2002**

---

Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6
CAPO I - PRINCÌPI .....	»	6
CAPO II - INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE .....	»	9
CAPO III - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO ED IL CONTROLLO IN TEMA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO .....	»	13
CAPO IV - RISORSE DELL'APS .....	»	17
CAPO V - GESTIONE DELL'APS .....	»	18
CAPO VI - COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA E COOPERA- ZIONE DECENTRATA .....	»	28
CAPO VII - NORME FISCALI E FINALI .....	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da decenni i paesi economicamente sviluppati stanziavano una parte delle proprie risorse a sostegno dello sviluppo economico e sociale dei paesi del Sud del mondo. Questa politica, detta di «cooperazione allo sviluppo», impegna oltre 50 miliardi di dollari all'anno per la realizzazione di progetti in tutte le aree del pianeta, ed è ormai diventata una componente fondamentale delle relazioni internazionali. L'importanza sempre crescente che essa ha acquisito la consacra come elemento rilevante della politica estera di ogni Stato.

La necessità di ridurre lo squilibrio tra paesi ricchi e paesi meno fortunati è ormai opinione condivisa da tutte le forze politiche e della quale il cittadino comune percepisce l'urgenza, anche morale. Lo stesso contrasto al terrorismo internazionale sarà meno difficile se verranno alleviate le condizioni di miseria e di umiliazione che potrebbero essere l'alibi per fomentare una politica di odio, fanatismo e violenza da parte di gruppi criminali.

Occorrono dunque interventi di aiuto agli Stati economicamente più deboli, per contrastare le emergenze, garantire livelli accettabili di reddito, di sviluppo sociale e di democrazia e rendere possibile il loro corretto inserimento nelle logiche di mercato.

Alla luce di quanto esposto, è inderogabile una vigorosa ripresa dell'aiuto pubblico allo sviluppo che invece, nel recente passato, ha segnato un preoccupante rallentamento.

L'Italia, seppure in ritardo rispetto agli altri paesi, è intervenuta in questo settore, dapprima con la legge 9 febbraio 1979, n. 38, poi con la legge 8 marzo 1985, n. 73, e infine con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, attualmente in vigore. Nata con intenti nobilissimi e per risolvere bisogni concreti, la no-

stra politica di cooperazione ha vissuto traversie giudiziarie che hanno messo a nudo negligenze, incompetenza, connivenze e malversazione. Somme ingenti di denaro sono state sperperate e sottratte, per interessi di singoli o di partiti, al fine per il quale erano state stanziare: l'aiuto agli indigenti del Terzo Mondo. Tutto questo ha portato alla definizione di «malacooperazione» che, immeritabilmente, coinvolge in un giudizio negativo anche le persone e le strutture che hanno agito con coscienza e professionalità nell'attuazione di questa politica. La Commissione bicamerale d'inchiesta, istituita nel 1995 per la verifica della attuazione della politica di cooperazione, ha evidenziato che le negligenze ed i comportamenti delittuosi sono stati facilitati dalla complessità dei meccanismi normativi, dalla incompleta realizzazione delle strutture previste dalla legge n. 49 del 1987 e dalla mancanza di controlli da parte delle istituzioni, anche ai massimi livelli (Governo, Ministero degli affari esteri, Commissioni affari esteri di Camera e Senato, Corte dei conti, tra gli altri). Alla luce di quanto appurato, e per consentire una politica di cooperazione più rapida ed efficace, risulta evidente la necessità di modificare gli attuali quadri istituzionali e normativi, adeguandoli alle esigenze odierne.

La politica di cooperazione attuata negli ultimi anni ha portato a privilegiare la cosiddetta «cooperazione multilaterale», effettuata attraverso gli organismi internazionali, cui è stata destinata una percentuale di risorse, oltre il 70 per cento, che non trova riscontro in nessun altro paese del mondo. Al di là delle ragioni che hanno portato a questo risultato, di fatto vengono sottratte disponibilità finanziarie alla politica di «cooperazione bilaterale», ossia diretta da paese a paese. Buon

senso, equità e serena considerazione del proprio ruolo e dei propri interessi nazionali richiedono che il nostro paese indirizzi prioritariamente i propri aiuti verso gli Stati a noi maggiormente legati per ragioni storiche e geografiche.

È quindi necessaria una diversa impostazione, una nuova normativa organica che superi definitivamente la legge n. 49 del 1987 e metta al servizio del nostro paese uno strumento normativo più efficace.

Il disegno di legge che ora si presenta delineava alcune scelte di fondo, talora in radicale dissonanza rispetto al passato.

Anzitutto si prevede che la conduzione politica della cooperazione allo sviluppo sia saldamente nelle mani del Ministro degli affari esteri, nell'ambito delle scelte effettuate dal Governo e in stretto collegamento col Ministro dell'economia e delle finanze per quanto concerne la partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali. Nella fase programmatica e nella definizione degli obiettivi della politica di cooperazione si dovrà tenere conto delle priorità della politica estera italiana, specialmente per quanto attiene alla individuazione dei *partner* privilegiati: si dovranno cioè evitare «interventi a pioggia», dispersi tra un numero eccessivo di destinatari.

Poiché la cooperazione non deve essere confusa con la politica di sostegno alle esportazioni italiane, da perseguire in altre sedi e con altri mezzi, il disegno di legge afferma il principio dello «slegamento», secondo il quale i finanziamenti ai paesi destinatari degli aiuti non devono essere vincolati alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. Eventuali eccezioni a questo principio, ove particolari circostanze le rendessero necessarie, dovranno essere concertate dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con motivata informazione al Parlamento nella relazione consuntiva annuale (articolo 3).

Per garantire un'assoluta trasparenza nell'attuazione dei progetti di cooperazione

allo sviluppo viene affermato l'obbligo della gara o procedura concorsuale per la scelta degli organismi, pubblici o privati, ai quali affidare l'esecuzione dei progetti, sia quelli finanziati mediante crediti di aiuto, sia quelli a dono (articolo 17, comma 12). Poiché è ragionevole ipotizzare che talune fattispecie di interventi di emergenza o di modesta entità possano rivelarsi incompatibili con le procedure della gara, si affida al regolamento di esecuzione della legge l'individuazione dei particolari casi in cui si potrà derogare a tale obbligo.

L'obbligo della gara viene esteso anche per gli interventi a dono, onde garantirne l'attribuzione ai soggetti che offrono le migliori condizioni di economia e di efficacia. In questo disegno di legge è prevista l'istituzione di una Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, con la quale si pone rimedio ad una grave lacuna della normativa precedente: la mancata previsione di un apparato tecnico della cooperazione, rigorosamente strutturato ed in grado di porsi come costante e indipendente punto di riferimento. La legge n. 49 del 1987 aveva affidato i compiti di istruttoria tecnica dei progetti di cooperazione ad una unità tecnica centrale inquadrata all'interno della direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri. Tale formula ha tuttavia mostrato evidenti limiti, certamente connessi al fatto che l'unità stessa non abbia mai raggiunto il pieno organico previsto dalla legge e dal decreto attuativo, ma sostanzialmente dovuti alla mancanza di indipendenza dei tecnici stessi e al conseguente rischio di commistioni tra il momento politico-programmatico e quello esecutivo, ben distinti in tutti i modelli più efficaci di cooperazione a livello europeo. L'Agenzia sarà la sede in cui l'autonomia tecnica dell'attività di istruttoria e di controllo sull'esecuzione dei progetti potrà essere pienamente salvaguardata. Altrettanta forza ed autonomia verrà riservata a quel compito di direzione politica e di individuazione delle priorità nazionali, che non può

non rimanere in capo al Ministro degli affari esteri.

Il disegno di legge prevede inoltre, agli articoli 9 e seguenti, una Commissione bicamerale, con molti incisivi poteri di vigilanza e di indirizzo. Essa costituisce l'organismo parlamentare al quale il Governo riferisce, può invitare politici e funzionari per audizioni, esprime il parere sulle nomine dei principali responsabili dell'Agenzia. La Commissione bicamerale, inoltre, avrà la possibilità di esaminare l'intero ciclo della cooperazione, dai documenti di programma ai singoli progetti, garantendo così quel controllo parlamentare sull'attività del Governo e dell'Agenzia, controllo del quale in passato si è sovente sentita la mancanza e che non può essere esercitato efficacemente se non da un organismo *ad hoc*.

Un altro punto che riteniamo particolarmente qualificante è la valorizzazione, prevista nel disegno di legge, dell'ampio e variegato mondo del volontariato nella cooperazione non governativa e decentrata. In questo ambito sono nate iniziative che fanno particolarmente onore all'Italia e costituiscono una ricchezza - in termini politici, economici ed umani - alla quale non si può assolutamente rinunciare. E proprio perchè si tratta di un mondo ormai adulto ed in grado di muoversi autonomamente, lo Stato deve garantire la possibilità di un coordinamento esterno che ne esalti le capacità operative, ma che al tempo stesso ne riconduca l'attività nell'alveo degli indirizzi di programmazione generali. Nell'ambito dell'attività delle organizzazioni non governative (ONG), il disegno di legge disciplina (articolo 25) la figura dell'operatore della cooperazione allo sviluppo, che si differenzia rispetto sia a chi esplica la propria ordinaria attività professionale in tale settore, sia a chi presta gratuitamente la propria opera, anche in maniera

occasionale. L'operatore è quindi colui che si impegna con un contratto a tempo determinato che prevede regolare retribuzione, entro limiti stabiliti convenzionalmente, ma è mosso prevalentemente da spirito umanitario. Lo Stato favorisce questo tipo di attività, anzitutto con una forte riduzione dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si prevede che, in via ordinaria, il periodo temporale per il quale l'operatore si impegna non possa essere inferiore ad un anno, termine minimo per garantirne formazione e produttività. D'altra parte si pone anche il divieto di superare un limite temporale massimo (cinque anni continuativi o dieci anni non continuativi), onde evitare che il rapporto di lavoro perda quei caratteri di straordinarietà e di non professionalità che giustificano la considerazione particolarmente benevola di tale attività da parte dello Stato.

Il quadro che verrà così a delinearci dovrebbe garantire alla nostra politica di cooperazione allo sviluppo quelle caratteristiche che la avvicineranno ai migliori modelli europei: trasparenza, piena separazione delle fasi decisionale, esecutiva e di controllo; ampio coinvolgimento - attraverso la nuova figura dell'operatore - delle migliori forze della società civile e del mondo del lavoro; piena valorizzazione delle esperienze di cooperazione non governativa; maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo; ridefinizione degli obiettivi prioritari pienamente in linea con gli orientamenti di politica estera del nostro paese. Solo mettendo mano a una riforma profonda e meditata come quella che qui si propone sarà possibile rilanciare in modo definitivo quel ruolo storico e quella sensibilità verso i problemi del Sud del mondo cui l'Italia, per ragioni morali non meno che geografiche, non può e non deve sottrarsi.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

### PRINCÌPI

#### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La cooperazione allo sviluppo è strumento essenziale e parte integrante della politica estera italiana. Essa è finalizzata:

*a)* alla salvaguardia della vita umana, il soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al dialogo interculturale;

*b)* al riconoscimento e alla promozione del ruolo delle donne, alla eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

*c)* all'assistenza nelle situazioni di crisi e di emergenza e al sostegno ai successivi processi di ricostruzione e stabilizzazione;

*d)* all'aiuto a favore dei paesi a basso reddito più legati all'Italia per ragioni storiche, politiche ed economiche.

2. L'Italia conduce la sua politica di cooperazione allo sviluppo in coordinamento con i competenti organi della Unione europea e contribuisce altresì al finanziamento dei competenti organismi internazionali, partecipando alla elaborazione dei programmi e verificando la rendicontazione successiva.

3. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai paesi destinatari degli aiuti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations Development Program* (UNDP).

4. La cooperazione allo sviluppo italiana ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei paesi destinatari degli aiuti, al fine della loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare, l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale, la coesione sociale ed il sostegno ai processi di democratizzazione;

b) la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei paesi destinatari degli aiuti;

c) la promozione di uno sviluppo economico, endogeno ed ecosostenibile, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, alla impresa sociale ed al mutualismo;

d) il governo responsabile dei flussi migratori;

e) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei paesi destinatari degli aiuti ed il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

5. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento dell'ammontare ottimale indicato dall'ONU, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dagli altri organismi internazionali competenti.

## Art. 2.

### *(Attività di cooperazione allo sviluppo)*

1. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito definite «aiuto pubblico allo sviluppo» (APS).

2. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei paesi destinatari degli aiuti allo sviluppo.

3. Non possono in nessun caso usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o

di polizia, anche se decisi in ambito internazionale. Rientrano tra le attività di cooperazione quelle finalizzate alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei paesi destinatari.

4. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni e degli investimenti privati italiani, fatti salvi i crediti concessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

### Art. 3.

#### *(Slegamento dell'APS italiano)*

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano, qualunque sia la finalità o la procedura seguita, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decisione è riportata, con le connesse motivazioni, nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

### Art 4.

#### *(Destinatari)*

1. L'APS italiano è indirizzato, anche per il tramite di organismi internazionali, ai seguenti soggetti:

a) Governi centrali e amministrazioni locali dei paesi destinatari;

b) popolazioni e comunità dei paesi destinatari, nonché soggetti pubblici e privati di tali paesi, che rappresentino interessi collettivi, a seguito di accordo con i Governi centrali o locali competenti, o direttamente, se



oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale, o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1.

#### Art. 5.

*(Soggetti italiani della cooperazione pubblica allo sviluppo)*

1. Sono soggetti italiani della cooperazione pubblica allo sviluppo:

- a) il Governo;
- b) gli enti territoriali che adottano iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 23;
- c) le organizzazioni non governative (ONG) iscritte all'albo di cui all'articolo 22, comma 2.

### CAPO II

#### INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

#### Art. 6.

*(Indirizzi politici)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonchè annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti. Il Governo sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere della Commissione di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro degli affari esteri annualmente presenta al Consiglio dei ministri ed alla Commissione di cui all'articolo 9 una relazione consuntiva, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per la parte di sua competenza.

3. Per il triennio di riferimento, il documento di indirizzo politico di cui al comma 1 definisce:

*a)* obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico - finanziaria e di legge finanziaria;

*b)* la ripartizione dei finanziamenti tra doni, crediti di aiuto e contributi a organismi finanziari internazionali;

*c)* l'utilizzo, da parte degli organismi finanziari internazionali, dei contributi versati loro dall'Italia, anche come partecipazione ai costi amministrativi, con obbligo di rendicontazione successiva;

*d)* i paesi destinatari degli interventi del fondo unico per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, di seguito denominato «fondo unico»;

*e)* i paesi per i quali vengono elaborati i programmi - paese; le aree geografiche ed i paesi prioritari; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

*f)* la previsione delle risorse del fondo unico da utilizzare per gli interventi al di fuori dei paesi e delle aree di cui alla lettera *e)*;

*g)* per ciascuna area geografica e paese prioritario, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

*h)* le condizioni per la concessione ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'OCSE;

*i)* le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione e la cancellazione del debito estero dei paesi destinatari degli aiuti, al fine della loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

*l)* i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del fondo unico destinate agli interventi di emergenza;

*m)* la previsione delle risorse del fondo unico destinate alla concessione di contributi alle ONG di cui all'articolo 22 nonchè i criteri per la concessione di tali contributi;

*n)* la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per finanziamenti alle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 23.

4. Il documento di indirizzo politico di cui al comma 1 riporta altresì l'indicazione delle risorse destinate al funzionamento della Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 17, di seguito denominata «Agenzia».

#### Art. 7.

*(Compiti del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze)*

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

*a)* assicura la coerenza della politica di cooperazione con la politica estera italiana;

*b)* cura i rapporti con gli altri paesi donatori, con gli organismi finanziari internazionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con i paesi destinatari degli interventi; definisce, anche avvalendosi del parere della Agenzia, i programmi - paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *e*);

*c)* predispone, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere di qualificati rappresentanti del mondo della cultura, della imprenditorialità e del lavoro, e previa consultazione dei soggetti della cooperazione non governativa nonchè di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, il documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1; predi-

sponde inoltre la relazione consuntiva della attività svolta, integrata, per le parti di sua competenza, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

*d)* approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1, e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dalla Agenzia ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 e lo trasmette per conoscenza alla Commissione di cui all'articolo 9;

*e)* controlla l'operato della Agenzia, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico, ed alle relative variazioni, di cui all'articolo 6, comma 1, ed al programma triennale di attività della Agenzia stessa;

*f)* delibera gli interventi umanitari di emergenza;

*g)* promuove, almeno una volta ogni triennio, una Conferenza generale di tutti i soggetti della cooperazione italiana;

*h)* eroga, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e a seguito di istruttoria a cura del medesimo Ministero, i contributi dell'Italia a favore degli organismi finanziari internazionali competenti per la cooperazione allo sviluppo;

*i)* riceve il rendiconto delle somme erogate ai sensi della lettera *h*).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con gli organismi finanziari internazionali e predisponde il documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri stabiliscono le modalità di attuazione delle operazioni di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo.

## Art. 8.

*(Interventi umanitari di emergenza)*

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri delibera gli interventi umanitari di emergenza, stabilendone la durata massima, ed autorizza la Agenzia alla loro attuazione.

## CAPO III

COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO ED IL CONTROLLO  
IN TEMA DI COOPERAZIONE ALLO  
SVILUPPO

## Art. 9.

*(Istituzione e composizione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare per l'indirizzo ed il controllo in tema di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata: «Commissione», per esercitare la vigilanza ed esprimere pareri ed indirizzi al Governo sulla politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2. La Commissione è composta da quindici deputati e da quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la composizione dei Gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari.

## Art. 10.

*(Attività e poteri)*

1. La Commissione formula indirizzi al Governo in merito alla politica di cooperazione allo sviluppo.

2. La Commissione esprime valutazioni anche su singoli programmi e progetti.

3. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alla Commissione in merito alla politica di cooperazione allo sviluppo. La Commissione può altresì invitare altri Ministri interessati alla formulazione ed esecuzione della politica di cooperazione allo sviluppo a riferire nell'ambito dei suoi lavori.

4. Il Governo autorizza funzionari e dirigenti della Pubblica amministrazione, nonché rappresentanti di organismi privati che siano vincolati da contratti o convenzioni ad eseguire interventi di cooperazione a fornire direttamente informazioni alla Commissione.

5. La Commissione esprime il suo parere in ordine alla relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'anno precedente.

6. Alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, sono trasmesse le proposte dei documenti di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1, per il parere. Con cadenza semestrale, la Agenzia trasmette alla Commissione una comunicazione sui progetti deliberati e quelli in corso di attuazione, nonché gli esiti delle attività di valutazione *in itinere* ed *ex post* effettuate sulle iniziative in corso e su quelle concluse.

7. I documenti di cui all'articolo 6, comma 1, dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Commissione. Le eventuali difformità del contenuto di tali documenti rispetto al parere della Commissione sono adeguatamente motivate in una apposita relazione allegata ai documenti medesimi.

8. Prima di procedere alla nomina del presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del direttore dell'Agenzia, la relativa proposta, corredata di una motivata relazione, viene inviata alla Commissione, la quale può esprimere il suo parere nei successivi trenta giorni. Trascorso tale periodo si può procedere alla nomina.

#### Art. 11.

##### *(Funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione adotta le sue deliberazioni con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La Commissione può sempre invitare rappresentanti del Governo ad assistere ai suoi lavori ed è tenuta a farlo allorchè sono in discussione pareri su atti governativi.

3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie, con il consenso dei Presidenti delle Camere.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, dopo essere stato elaborato dalla Commissione, viene emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza.

5. La Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi, su disposizione dei Presidenti delle due Camere, di concerto fra loro. Il personale dell'Ufficio di segreteria della Commissione può anche non appartenere alla amministrazione della Camera di cui è membro il Presidente della Commissione.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

## Art. 12.

*(Pubblicità dei lavori)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

## Art. 13.

*(Segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado ed ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

## Art. 14.

*(Sopralluoghi e missioni)*

1. La Commissione può, con il consenso dei Presidenti delle Camere ed avvalendosi della piena collaborazione della Agenzia e del Ministero degli affari esteri, effettuare missioni all'estero sui progetti di cooperazione in corso, anche effettuando incontri con le autorità e le controparti locali.

## Art. 15.

*(Relazione annuale)*

1. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sulla attività svolta.



## CAPO IV

## RISORSE DELL'APS

## Art. 16.

*(Fondo unico per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo.

2. Nella medesima unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono iscritti, in differenti capitoli:

*a)* gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;

*b)* gli stanziamenti per il funzionamento della Agenzia.

3. Presso l'Agenzia è costituito il fondo unico.

4. Il fondo unico è alimentato con gli stanziamenti:

*a)* con lo stanziamento di cui al comma 2, lettera *a)*;

*b)* con i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

*c)* con i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

*d)* con donazioni, lasciti, legati e liberalità;

*e)* con qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia.

## CAPO V

## GESTIONE DELL'APS

## Art. 17.

*(Agenzia italiana per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. Per l'attuazione della politica di cooperazione e la gestione delle attività di APS poste a carico della dotazione del fondo unico, è istituita l'Agenzia.

2. Si applicano alla Agenzia, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. L'Agenzia opera secondo i criteri recati dallo statuto di cui all'articolo 19 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo della Commissione.

4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Agenzia, in applicazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1, e dei relativi aggiornamenti annuali, predispone un programma triennale di attività, riferito al triennio successivo all'anno di presentazione e aggiornato annualmente per scorrimento. Tale programma contiene:

*a)* una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riferimento;

*b)* il bilancio preventivo del primo anno del triennio.

6. Il programma di attività di cui al comma 5 è sottoposto dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 1.

7. L'Agenzia presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Ministro degli affari esteri

il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva della attività svolta nel medesimo periodo. Il documento è trasmesso per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alla Commissione.

8. L'Agenzia può richiedere che il bilancio consuntivo sia certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale.

9. L'Agenzia provvede alla attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro:

*a)* esprime al Ministro degli affari esteri un parere tecnico nel corso dei negoziati con le organizzazioni internazionali e con i paesi destinatari degli interventi per la definizione dei programmi - paese e delle altre iniziative di cooperazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *e*);

*b)* individua i progetti attuativi degli indirizzi, gli obiettivi, le priorità generali e settoriali e le relative allocazioni di risorse dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

*c)* segue i progetti, dalla formulazione alla esecuzione;

*d)* ottiene il parere e ricerca la collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche, competenti per il settore nel quale di volta in volta l'Agenzia opera;

*e)* approva, a valere sulle risorse finanziarie del fondo unico, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

*f)* emette le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto;

*g)* provvede all'affidamento della esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione;

*h)* valuta i progetti ed i programmi proposti dalle ONG; assegna ed eroga alle ONG i contributi spettanti sulla base di tali valutazioni; provvede al monitoraggio delle loro attività;

*i)* concorda con i soggetti della cooperazione decentrata i termini di riferimento, gli importi e le modalità di attuazione di ogni loro iniziativa, che sia oggetto di finanziamento; eroga i fondi; verifica e valuta la esecuzione di tali iniziative;

*l)* gestisce le iniziative di formazione, per le attività di cooperazione allo sviluppo, anche in favore di cittadini dei paesi destinatari degli interventi;

*m)* coordina le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione della opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace e della solidarietà internazionali;

*n)* mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività finanziate e dei programmi realizzati;

*o)* provvede alla esecuzione degli interventi umanitari di emergenza deliberati dal Ministro degli affari esteri;

*p)* riceve dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'economia e delle finanze ogni informazione utile sui contributi erogati dall'Italia agli organismi finanziari internazionali competenti per la cooperazione allo sviluppo.

10. L'Agenzia provvede alla tenuta dell'albo delle ONG, di cui all'articolo 22, comma 2, e verifica periodicamente la permanenza dei requisiti indispensabili per la iscrizione all'albo.

11. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1, prevede i casi in cui l'Agenzia esegue direttamente i progetti di cooperazione, presentando specifica relazione per dimostrare che i costi affrontati non sono superiori a quelli che si determinerebbero con l'affidamento della esecuzione ad altro ente.

12. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti, sia quelli finanziati mediante crediti di aiuto sia quelli a dono, sono scelti tramite gara o procedura concorsuale. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1, prevede i casi in cui, per ine-

ludibili motivi di emergenza o per le limitate dimensioni dell'intervento, si può derogare all'obbligo della gara o procedura concorsuale. Prevede altresì in quali casi le gare o procedure concorsuali effettuate nel territorio dei paesi destinatari degli interventi di cooperazione possano svolgersi in forme particolarmente semplificate ovvero con le modalità previste dalla legge e dagli usi locali. Gli interventi umanitari di emergenza deliberati dal Ministro degli affari esteri sono sempre esclusi dall'obbligo della gara.

13. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei paesi destinatari degli aiuti. Su richiesta dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri provvede all'accreditamento di tali uffici presso i Governi interessati. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere relazioni con gli organismi internazionali che gestiscono attività di cooperazione in tali paesi. L'Agenzia tiene costantemente informato il Ministro degli affari esteri delle relazioni con gli organi ufficiali dei paesi destinatari degli aiuti e con gli organismi internazionali. Tali relazioni si limitano agli aspetti tecnico - operativi, con esclusione di qualsivoglia scelta politica.

14. L'ufficio dell'Agenzia distaccato nel paese cooperante tiene costantemente informato della sua attività il capo della missione diplomatica competente per territorio.

15. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto di altre istituzioni, purchè rientranti nel quadro delle proprie funzioni e delle finalità della presente legge, su finanziamento anche internazionale.

16. L'Agenzia ha la sua sede in una città capoluogo di provincia, esclusa Roma.

## Art. 18.

*(Organi, struttura amministrativa  
e personale dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei revisori dei conti e del direttore generale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Come gli altri membri del consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

4. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, di elevata e provata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

6. Entro tre mesi dalla data del giuramento del Governo, si può comunque provvedere alla sostituzione sia del presidente sia degli altri membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità a quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 19. Esso, in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c) delibera, entro tre mesi dal suo insediamento ed aggiorna ogni qual volta lo reputi necessario, la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito delle opzioni fondamentali effettuate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1;

d) nomina il direttore generale dell'Agenzia;

e) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

f) approva le iniziative di cooperazione, anche in base alla istruttoria ed alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia;

g) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua valutazione.

8. Le delibere del consiglio di amministrazione sono pubblicate con apposita motivazione che dia conto delle decisioni adottate e delle ragioni per le quali sono state rifiutate le decisioni alternative.

9. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso Consiglio dei ministri. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un Commissario che viene

nominato con il medesimo decreto di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del Commissario.

10. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e il direttore generale dell'Agenzia operano a tempo pieno ed in rapporto esclusivo con l'Agenzia stessa. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e con qualsiasi attività di tipo professionale o di lavoro dipendente. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal conferimento degli incarichi. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici nominato Presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia o direttore generale è collocato fuori ruolo e cessa di percepire qualsiasi emolumento dalla sua amministrazione di provenienza.

11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro degli affari esteri. Il presidente, un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.

13. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone di elevata e provata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica quattro anni e può essere confermato due volte. Egli è dipendente dell'Agenzia.

14. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;



b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

e) emette gli ordinativi di pagamento;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che non sia attribuito dalla normativa primaria e secondaria ad altro organo dell'Agenzia stessa.

15. L'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con pubblico concorso. I dirigenti ed i funzionari dell'Agenzia sono esperti di cooperazione allo sviluppo, i cui ruoli, eventualmente articolati per qualifiche professionali, prevedono uno sviluppo di carriera, sulla base della anzianità e delle valutazioni annuali della produttività. L'ordine di successione nel ruolo è ordinato secondo specifici punteggi.

16. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1, disciplina il passaggio dai ruoli dell'Agenzia a quelli del Ministero degli affari esteri e viceversa. Il regolamento fissa le linee generali della struttura amministrativa dell'Agenzia e, in particolare:

a) determina il numero dei servizi, nel cui ambito saranno costituiti gli uffici;

b) prevede un apposito ufficio o servizio per la esecuzione degli interventi umanitari di emergenza deliberati dal Ministro degli affari esteri;

c) prevede un nucleo per la valutazione successiva degli interventi, i cui addetti sono esentati da compiti operativi;

d) prevede la rotazione degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

e) indica i criteri di determinazione del punteggio, in base al quale si fissa l'ordine della graduatoria nei ruoli dei dirigenti e dei funzionari.

17. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia e all'estero, l'A-

genzia può utilizzare, in posizione di comando, personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Può inoltre avvalersi, sulla base di parametri aderenti a quelli adottati in analoghe circostanze dalla Unione europea, per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o straniera con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni nonchè della consulenza di qualificati professionisti italiani e stranieri.

Art. 19.

*(Statuto dell'Agenzia)*

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione dopo la entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1, ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, previo parere della Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 20.

*(Finalità e gestione dei crediti di aiuto)*

1. Per l'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e con forme specifiche di garanzia, anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese miste, con *partner* italiano.

## Art. 21.

*(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività dell'APS)*

1. L'Agenzia provvede alla esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le risorse del Fondo unico, mediante gare e procedure concorsuali. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per la assistenza tecnica. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27, comma 1, prevede in quali casi si possa derogare a specifiche disposizioni della normativa nazionale sui pubblici appalti, in ragione delle particolari situazioni dei paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo, fatto salvo il rispetto dei principi generali di detta normativa. Con la medesima limitazione, il regolamento può prevedere in quali casi le gare e procedure concorsuali, se svolte all'estero, sono regolate dalla legge locale.

2. Nella esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, che siano privilegiati gli acquisti di beni e servizi prodotti nei paesi in via di sviluppo.

3. Quando l'attuazione delle iniziative di cooperazione è conferita, sulla base di un accordo internazionale, alle istituzioni pubbliche o private dei paesi destinatari degli aiuti o ad organismi internazionali, l'Agenzia controlla che gli enti esecutori siano scelti mediante gara o procedura concorsuale, sia per i doni sia per i crediti di aiuto.

## CAPO VI

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA  
E COOPERAZIONE DECENTRATA

## Art. 22.

*(Soggetti della cooperazione  
non governativa)*

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le organizzazioni ed associazioni che:

*a)* siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile;

*b)* presentino il bilancio annuale analitico e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Unione europea;

*c)* abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

*d)* non perseguano finalità di lucro e non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

*e)* prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

*f)* possano documentare almeno un biennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo ed un adeguato numero di progetti realizzati;

*g)* evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori.

2. I soggetti di cui al comma 1, di seguito definiti «organizzazioni non governative» (ONG) sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia.

Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e periodicamente verificati dall'Agenzia.

3. Le ONG iscritte all'albo possono accedere a contributi specifici per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, da loro promosse, fino al limite massimo del sessanta per cento del costo complessivo della iniziativa, a condizione che l'ONG proponente assicuri, in denaro o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il venticinque per cento del costo complessivo della iniziativa.

4. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza.

5. Le ONG beneficiarie di un contributo o di un finanziamento operano sulla base di rami annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei *partner* ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al presente articolo, l'Agenzia può escludere la ONG dall'albo ed eventualmente rivalersi nei suoi confronti.

#### Art. 23.

##### *(Iniziativa di cooperazione decentrata)*

1. Gli enti territoriali e le loro associazioni possono promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, rientranti nelle finalità della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare alle gare e procedure concorsuali indette dall'Agenzia per l'esecuzione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Essi possono altresì, alle stesse condizioni delle ONG, ricevere contributi specifici per la rea-

lizzazione di iniziative di cooperazione da loro promosse.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione, nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata, propri dipendenti, con il loro consenso. Nel fascicolo personale del dipendente si fa esplicita menzione dell'attività svolta nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione decentrata, specificando il periodo di tempo, il ruolo svolto e le altre informazioni ritenute opportune al fine della valutazione.

4. Le iniziative di cooperazione decentrata, finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge, rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono contribuire, con pareri ed osservazioni, fin dalla fase della sua formazione, alla definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività.

5. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia. L'Agenzia può esprimere un suo motivato parere.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono deliberate nel rispetto della normativa sulla contabilità degli enti locali e delle regioni.

7. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può chiedere di partecipare all'esecuzione di un progetto di cooperazione che rientri nella responsabilità di altro ente, in funzione sussidiaria di detto ente.

#### Art. 24.

##### *(Università ed istituti di ricerca)*

1. Le università e gli istituti di ricerca, nonchè i loro consorzi ed associazioni, coerentemente con gli indirizzi generali dell'APS, possono realizzare, nei paesi destina-

tari degli aiuti, studi, iniziative ed attività di formazione superiore. Essi possono inoltre, con propria autonoma delibera, inviare in missione, nell'ambito delle suddette attività, propri dipendenti, con il loro consenso, il cui contratto, ove a termine, viene prorogato per il periodo previsto per la missione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di progetti di cooperazione.

#### Art. 25.

##### *(Operatori della cooperazione allo sviluppo)*

1. Ha la qualifica di «operatore della cooperazione allo sviluppo» il soggetto che si impegna, per spirito umanitario e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione, a prestare la propria opera in collaborazione con uno dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5, nel territorio di un paese destinatario degli aiuti.

2. L'operatore della cooperazione allo sviluppo si impegna con un contratto a tempo determinato, che prevede regolare retribuzione. Il contratto è stipulato con l'Agenzia o con una ONG, ovvero con uno dei soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, o di cui all'articolo 24, comma 1.

3. Il presente articolo non si applica ai soggetti che si limitano ad esercitare la propria ordinaria attività professionale.

4. Il contratto deve indicare l'iniziativa di cooperazione, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

5. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco*, in caso di prima nomina, non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva

non superiore a tre mesi. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa del servizio da prestare nel paese destinatario può essere inferiore ad un anno.

6. La durata continuativa del periodo di servizio dell'operatore non può essere superiore a cinque anni. Complessivamente il periodo di servizio dell'operatore non può essere superiore a dieci anni. La durata del contratto è considerata continuativa quando l'intervallo è inferiore ad un anno.

7. Il periodo di formazione specifica preventiva può non aver luogo in ragione del carattere emergenziale dell'intervento o allorchè risulti evidente, per le credenziali presentate, che l'operatore possiede una formazione sufficiente per l'adempimento del suo compito.

8. Il trattamento economico dell'operatore della cooperazione allo sviluppo è fissato nel contratto entro i compensi massimi convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei paesi di impiego.

9. La qualifica di «operatore della cooperazione allo sviluppo» si assume al momento della sottoscrizione dello specifico contratto. Se il contratto non è stipulato con l'Agenzia, al fine della sua entrata in vigore, viene trasmesso all'Agenzia per la registrazione, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio.

10. L'operatore della cooperazione allo sviluppo con contratto registrato ha diritto, se dipendente da pubblica amministrazione, al collocamento in aspettativa senza assegni, come anche il coniuge convivente.

11. La stipula, anche tacita, di un contratto di lavoro subordinato con l'ente di cooperazione allo sviluppo presso il quale l'operatore presta la sua opera rende nullo di per sè il contratto di operatore allo sviluppo.

12. Per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dovuta dall'operatore, si opera una riduzione della metà della remunerazione per la prestazione lavorativa resa. La riduzione opera solo sulla remunera-



zione fino al limite massimo di 15.000 euro ed è operata prima di qualsiasi altro calcolo per la determinazione della base imponibile.

## CAPO VII

### NORME FISCALI E FINALI

#### Art. 26.

##### *(Agevolazione fiscale)*

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c - nonies*, è inserita la seguente:

«*c-nonies-bis*) le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non governative iscritte nell'albo istituito presso l'Agenzia per lo svolgimento dei loro compiti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate nonché l'elenco dei soggetti beneficiari. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina ogni anno, con proprio decreto, la somma complessivamente raggiungibile per effetto delle deduzioni di cui alla presente lettera. Qualora, nell'anno, le somme effettivamente erogate abbiano superato la somma complessivamente raggiungibile determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri determina le quote assegnate a ciascun soggetto beneficiario e i singoli soggetti beneficiari, che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota as-

segnata dal Ministro degli affari esteri, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;».

Art. 27.

*(Norme finali)*

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di sua competenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, con un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative della presente legge, sentita la Commissione. Il decreto è registrato alla Corte dei conti.

2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



